

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. IV
n. 10-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MALAN)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI
TELEFONICHE**

DEL SENATORE

ARMANDO SIRI

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 40767/18 R.G.N.R. - n. 9200/19 R.G. GIP) per i reati di cui agli articoli: 318 e 321 del codice penale; 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione; concorso in corruzione)

**Trasmessa dal Tribunale di Roma
Sezione del Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare
il 17 settembre 2021**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato
il 28 settembre 2021**

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 2022

ONOREVOLI SENATORI.- In data 17 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 40767/2018 R.G.N.R. - n. 9200/2019 R.G. GIP).

Il Presidente del Senato ha deferito tale richiesta, pervenuta in data 28 settembre 2021, alla Giunta il 29 settembre 2021 e l'ha annunciata in Aula il 30 settembre 2021.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 13 ottobre, 16 novembre, 9 dicembre 2021, 19 gennaio e 16 febbraio 2022.

In data 13 ottobre 2021, la Giunta ha deliberato un'integrazione istruttoria, pervenuta il successivo 4 novembre 2021.

In data 30 novembre 2021 il senatore Siri ha fatto pervenire una memoria scritta.

Nella seduta del 16 febbraio 2022 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 - progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate prog. n. 2618 del 17 maggio 2018, prog. n. 5760 del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, di respingere la predetta richiesta non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità.

* * *

a) Fatto

Il procedimento penale a carico del senatore Armando Siri ha ad oggetto due capi di imputazione, inerenti a fatti avvenuti fino all'ottobre 2018, entrambi relativi a fattispecie di corruzione nell'esercizio della funzione.

Con il capo a) si contesta al senatore Siri, all'epoca Sottosegretario di Stato presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di aver proposto e concordato con gli organi apicali dei Ministeri competenti per materia l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (decreto interministeriale in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile) e di iniziativa governativa di rango legislativo (legge cosiddetta mille proroghe, legge di stabilità, legge cosiddetta di semplificazione), ovvero di aver proposto emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto minieolico, ricevendo la promessa e/o la dazione di 30.000 euro da parte del signor Paolo Franco Arata - amministratore della Etnea S.r.l. e *dominus* della Solcara S.r.l. (amministrata dal figlio Francesco Arata), società operative in quel settore - il quale, secondo l'autorità giudiziaria, da tali provvedimenti avrebbe tratto benefici di carattere economico.

Con il capo b) della richiesta di rinvio a giudizio si contesta ad Armando Siri, sempre nella duplice qualità di senatore e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concorso con altri coimputati, di essersi attivato per ottenere un provvedimento normativo *ad hoc* che finanziasse, anche in misura minima - con differimento dell'intera copertura finanziaria negli esercizi finanziari a venire - il progetto di completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della Leonardo S.p.A. per future commesse. Il senatore Siri avrebbe inoltre esercitato pressioni direttamente e per interposta persona sul Comandante generale della Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, al fine di determinarlo a rimuovere il Contrammiraglio Piero Pellizzari dall'incarico di responsabile unico del procedimento nell'ambito di un appalto in essere, ma in scadenza, per la fornitura di sistemi *radar* "V.T.S." in quanto - secondo l'ipotesi accusatoria - quest'ultimo sarebbe stato invisito alla sopracitata Leonardo S.p.A. perché critico su alcuni aspetti della fornitura. In relazione a tale capo di imputazione il senatore Siri avrebbe ricevuto la

promessa di ingenti somme di denaro e comunque la dazione di ottomila euro.

In relazione al procedimento *de quo* il Pubblico ministero, all'udienza preliminare del 14 aprile 2021, ha fatto istanza al Giudice dell'udienza preliminare affinché fosse inoltrata al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Siri.

L'originaria richiesta del Pubblico ministero aveva ad oggetto sia intercettazioni assunte tra il maggio e l'agosto del 2018 nel diverso procedimento n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. (Palermo), intrattenute tra il senatore Siri ed il signor Paolo Franco Arata, sia captazioni inerenti al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. (Roma), acquisite a far data dall'ottobre 2018 e che avevano quali interlocutori lo stesso senatore Siri ed i signori Paolo Franco Arata e Federico Arata.

La richiesta del Pubblico ministero è stata tuttavia accolta dal Giudice per le indagini preliminari limitatamente alle intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal senatore Siri con Paolo Franco Arata ed acquisite nel diverso procedimento della Procura di Palermo.

Dall'ordinanza risulta che la difesa dell'imputato ha interposto diverse eccezioni di matrice processuale al fine di suffragare il rigetto di tale richiesta - tutte rigettate dal giudice procedente - tra le quali in particolare: la tardività dell'istanza, formulata nel corso dell'udienza preliminare, basata sul dato letterale dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003; l'incompatibilità con il rito abbreviato; l'inutilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel diverso procedimento della Procura della Repubblica di Palermo per violazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale.

La difesa ha inoltre opposto il carattere indiretto e non fortuito delle predette attività di ascolto.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il Giudice dell'udienza preliminare ha affermato che *"Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014 [recte 25 settembre 2018,*

come accertato all'esito di un'integrazione istruttoria da parte della Giunta], a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p."

Secondo il Giudice, apparirebbe quindi evidente l'occasionalità della captazione delle conversazioni intercorse tra l'indagato nel diverso procedimento Paolo Franco Arata ed il senatore Siri, *"non essendo, all'epoca dei fatti, emersi elementi concreti dai quali desumere che la persona intercettata potesse essere un interlocutore abituale del parlamentare"*.

Per quanto concerne invece le conversazioni intercorse tra i due indagati successivamente all'iscrizione del senatore nel registro degli indagati, il Giudice dell'udienza preliminare ne ha ritenuto il carattere indiretto e non casuale. Ha rilevato infatti che, nelle informative della polizia giudiziaria poste a fondamento dei provvedimenti autorizzatori e dalle proroghe delle intercettazioni adottate dal giudice per le indagini preliminari, era chiaramente indicato come l'oggetto di indagine a carico dell'Arata fossero proprio i verosimili rapporti corruttivi intercorso con il senatore Siri. Sottolinea l'autorità procedente che, invero, era stata evidenziata sin dalla prima richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione l'elevata probabilità che gli indagati potessero sentirsi tra loro, direttamente o indirettamente attraverso soggetti terzi.

Sotto il profilo della rilevanza viene sottolineato che le conversazioni sarebbero necessarie per l'accertamento dei fatti in contestazione, riguardando la vicenda relativa all'emendamento proposto da Paolo Franco Arata e sostenuto dal senatore Siri nella sua veste di Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di provvedimenti normativi in materia del cosiddetto "minieolico"; le stesse sarebbero quindi astrattamente rappresentative del contesto spazio-temporale in cui avrebbe operato il senatore e Sottosegretario Siri a seguito della consegna o promessa di denaro

nelle modalità e finalità prospettate dall'accusa.

Conclusivamente, il Giudice dell'udienza preliminare ha chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche *"indicate in parte motiva e relative al procedimento n. 12460/17 RGNR DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo"*.

* * *

Nella seduta del 13 ottobre la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta di integrazione istruttoria volta ad ottenere dalla competente autorità giudiziaria un chiarimento circa un apparente contrasto tra alcune affermazioni contenute nella domanda ed inerenti, in particolare, alla data di iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati.

In data 4 novembre 2021 la Presidenza del Senato ha trasmesso la risposta inviata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, il quale ha chiarito che la data del 24 settembre 2014 (riportata nel provvedimento del 23 giugno 2021) è stata frutto di un errore materiale e che il giorno dell'iscrizione del senatore nel registro degli indagati è quello del 25 settembre 2018. Ha altresì ribadito che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche riguarda esclusivamente quelle registrate nel predetto procedimento, tutte anteriori all'iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati, non essendo invece stata accolta la richiesta del Pubblico ministero in relazione alle conversazioni telefoniche intercorse tra Paolo Franco Arata ed il senatore Siri successive al 25 settembre 2018.

Dagli atti inviati dall'autorità giudiziaria si evince quindi che trattasi delle seguenti conversazioni, assunte nel procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. Palermo: Progressivo n. 2521 del 15 maggio 2018; Progressivo n. 2523 del 15 maggio 2018; Progressivo n. 2618 del 17 maggio 2018; Progressivo n. 5760 del 27 luglio 2018; R.I.T. 541/18 - Prog. n. 5997 del

4 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 - Prog. n. 6043 del 6 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 - Prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 (SMS); Prog. n. 6090 del 6 agosto 2018.

* * *

b) Diritto

Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la "direzione dell'atto di indagine", ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente - in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* - potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per

l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione del Senato; le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In tali casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse. In tali casi si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale intercettazione viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dal Senato.

Con riferimento al caso di specie, si evidenzia che dopo le prime due telefonate del 15 maggio 2018 la Procura poteva, alla stregua di criteri di plausibilità e di ragionevolezza, rendersi conto del coinvolgimento di un parlamentare e conseguentemente avrebbe dovuto sospendere immediatamente le captazioni; ove avesse voluto proseguire le stesse, avrebbe quindi dovuto richiedere l'autorizzazione al Senato. Invece l'autorità giudiziaria, anche dopo il 15 maggio, ha continuato le intercettazioni, le quali pertanto, nel periodo successivo alla predetta data, non possono più rivestire la connotazione di occasionalità.

Si sottolinea a tal proposito che la successione di telefonate con un parlamentare

in un arco temporale ridotto costituisce ragionevolmente un elemento sintomatico rilevante circa l'abitudine dei rapporti tra il parlamentare ed il terzo. Nel caso di specie, in una stessa giornata si sono susseguite ben due telefonate tra il signor Arata ed il senatore Siri che avrebbero dovuto indurre gli inquirenti a richiedere l'autorizzazione a procedere da parte del Senato per proseguire l'attività captativa.

È ragionevole supporre che la polizia giudiziaria abbia reso immediatamente edotta l'autorità giudiziaria in ordine alla circostanza del colloquio tra l'intercettato ed il parlamentare. Peraltro, anche ove ipoteticamente ci fosse stato un ritardo comunicativo tra la polizia e il magistrato, lo stesso non può in alcun modo rilevare in quanto il mutamento di direzione dell'atto di indagine deve essere riferito alle autorità inquirenti e non soggettivamente al magistrato. In altri termini, il mutamento di direzione dell'atto di indagine si ha nel momento in cui gli inquirenti (a partire dalla polizia giudiziaria che sta operativamente effettuando le intercettazioni su incarico dell'autorità giudiziaria) si rendono conto del coinvolgimento di un parlamentare e della conseguente necessità di richiedere l'autorizzazione per proseguire le captazioni.

La caratterizzazione dei procedimenti della Giunta e del Senato ovviamente esclude che la stessa possa ricercare prove della conoscenza da parte degli inquirenti della circostanza del coinvolgimento di un parlamentare, atteso che è precluso alla Giunta l'utilizzo di mezzi di ricerca della prova, come pure la facoltà di ascoltare testimonianze. La Giunta opera secondo criteri di plausibilità e verosimiglianza, alla luce dei quali appare ragionevolmente configurabile nel caso di specie un mutamento di direzione dell'atto di indagine dopo le due telefonate del 15 maggio 2018. In altri termini, quello che rileva è il "*fumus mutationis*" e non la prova della "mutazione" stessa.

Appare quindi evidente che tutte le telefonate captate successivamente al 15 maggio 2018 risultano prive del requisito della casualità e pertanto non può essere autorizzato l'utilizzo delle stesse nei confronti del senatore Siri.

Pertanto si propone di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le comunicazioni del 17 maggio 2018 e del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018.

Riguardo alle telefonate del 15 maggio 2018 - progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 occorre verificare se per le stesse sussista il secondo requisito previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia la necessità delle intercettazioni stesse ai fini dell'attività di indagine, sotto l'esclusivo profilo della non implausibilità della motivazione fornita.

Per quanto concerne la motivazione sulla "necessità" dell'atto investigativo si ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che *«tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)»*.

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che *«la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare»*.

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di "minimo sacrificio" contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: *"Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione*

di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale".

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta *«da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*.

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: *«In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri»*.

In relazione a tale profilo si osserva che a pagina 9 del documento è scritto testualmente che il Tribunale di *"Trapani ha trasmesso tutte le risultanze emerse nell'ambito di quel procedimento in relazione alla vicenda relativa all'emendamento promosso da Paolo Arata e sostenuto dal Sen. Siri nella sua veste di allora Sottosegretario al M.I.T."* (brano riportato testualmente dall'atto in questione).

Si precisa a tal proposito che il senatore Siri ha assunto la carica di Sottosegretario per

le infrastrutture e i trasporti in data 13 giugno 2018. Tale elemento rende implausibile la sussistenza del requisito della necessità con riferimento alle due telefonate del 15 maggio 2018, entrambe intercettate anteriormente all'assunzione della carica governativa in questione.

Questa contraddittorietà motivatoria crea un margine rilevante di incertezza rispetto al requisito della necessità delineato dalla Corte costituzionale e conseguentemente si propone di respingere l'autorizzazione all'utilizzo anche per le telefonate del 15 maggio 2018 - progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 - progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate prog. n. 2618 del 17 maggio 2018, prog. n. 5760 del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, di respingere la predetta richiesta non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità.

MALAN, *relatore*